



Chi svuota la sussidiarietà

GIANLUCA BUDANO*

Il messaggio non vuol essere ingeneroso o di sfiducia nei confronti dei Comuni, interfaccia e presidio meritorio di prossimità sul territorio su tutti i problemi più gravi ed urgenti, anzi va a difesa degli stessi, che nel principio di sussidiarietà verticale trovano la garanzia più piena e responsabile delle loro stesse prerogative. Pare invece, che proprio questo principio viva tentazioni centrifughe in questa fase storica, al pari del principio di sussidiarietà orizzontale.

Il primo, quello verticale, ci è stato insegnato nelle lezioni di educazione civica e nelle aule di diritto pubblico o costituzionale, essere centrato su un modello di ripartizione delle competenze tra centro e periferia fondato sull'attribuzione della competenza al livello più adeguato a riuscire a perseguire l'interesse pubblico, sulla nota definizione e assunto per cui "se un ente inferiore è

capace di svolgere bene un compito, l'ente superiore non deve intervenire, ma può eventualmente sostenerne l'azione". Ci si domanda retoricamente, nella vicenda dei buoni spesa e nelle politiche emergenziali in materia di welfare al tempo del Covid 19, se lasciare a 7904 Amministrazioni diverse con conseguenti 7904 criteri di accesso ai benefici diversi, sia stato il modo migliore per far svolgere tale compito allo Stato (e ai Comuni), che deve garantire il principio di uguaglianza formale e sostanziale a tutti i cittadini e il principio di adeguatezza e differenziazione dello svolgimento dell'azione pubblica (art. 118 Costituzione Italiana, primo comma). Uno Stato, tra l'altro un po' schizofrenico perlomeno, se confrontiamo la sua azione per materie analoghe con il pagamento del Reddito Cittadinanza accentrato presso l'Inps (scelta meritoria che differenzia chi

istruisce la pratica: Comuni e Ambiti Territoriali; da chi programma le politiche e paga: le Amministrazioni Centrali dello Stato) e l'erogazione dei sussidi agli autonomi, altrettanto centralizzata.

Il secondo, quello orizzontale, si svolge nell'ambito del rapporto tra autorità e libertà e si basa sul presupposto secondo cui alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale provvedono i cittadini, sia come singoli, sia associati, mentre i pubblici poteri intervengono appunto in via sussidiaria, di programmazione, di coordinamento ed eventualmente di gestione. Il welfare emergenziale al tempo del Covid 19, ci offre lo spaccato di un grande apporto del terzo settore italiano alla gestione dell'emergenza, ma totalmente fuori da una cornice definita di collaborazione nazionale, degradando questo fondamentale capitale di solidarietà sociale, relegandolo ad essere